

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO E COORDINAMENTO ATTIVITA’ E FUNZIONI ASSISTENZIALI DELLA FARMACIA FRA I COMUNI DI POMARETTO, PERRERO, MASSELLO, SALZA DI PINEROLO E PRALI” .

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è avanzata richiesta di istituzione di una sede farmaceutica nel Comune di Pomaretto in quanto Comune con più di 1000 abitanti e privo di sede farmaceutica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 20.3.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Pomaretto ha esercitato, ai sensi del terzo comma dell’art. 10 della legge 02.04.1968, n. 475, il diritto di prelazione e ne ha dato comunicazione alla Regione Piemonte, riservandosi con successivi provvedimenti la scelta della modalità di gestione del servizio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.05.2012 con la quale si individuavano le modalità di gestione della nuova farmacia comunale e si evidenziava che l’apertura della farmacia comunale a Pomaretto avrebbe avuto rilevanza sull’intero bacino di utenza della Val Germanasca (Comuni di Perrero – Massello – Salza di Pinerolo – Prali) quale modello di gestione atto a garantire continuità nel servizio farmaceutico esistente sull’intera valle, con azioni migliorative.

VISTO il D.Lgs n.153 del 3 ottobre 2009 Art. 1. *Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale* che prevede:

1. *In attuazione dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente decreto legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate: «farmacie», e alle correlate modificazioni delle disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.*

2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono: I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:

o a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:

- 1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
- 2) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;

o b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

o c) la erogazione di servizi di primo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

o d) l'effettuazione, presso le farmacie, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

o e) la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

- 3. Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di cui al comma 2 e' disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui al comma 2.

- 4. Il Servizio sanitario nazionale promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attività di cui al comma 2.

CONSIDERATO che nella funzione delegata ai Comuni, relativa ai servizi produttivi sono comprese le farmacie, si propone di istituire una convenzione fra i Comuni della Val Germanasca (Prali, Salza di Pinerolo, Perrero e Massello) per la gestione del servizio associato della farmacia, quale modello di gestione atto a garantire continuità sull'intera valle, con azioni migliorative.

PRESO ATTO della disponibilità dei Comuni di Prali, Salza di Pinerolo, Massello e Perrero a procedere in tal senso durante la riunione tenutasi il 21.05.2012;

ESAMINATA la bozza di convenzione che costituita da n. 8 articoli che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che la competenza a stipulare convenzioni tra Comuni sia demandata al Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. **di richiamare** la premessa;
2. **di promuovere la gestione** in forma associata e coordinata dell'attività del "Servizio e funzioni assistenziali della farmacia" fra i comuni di Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo e Prali;
3. **di approvare** a tal fine la convenzione che alla presente deliberazione si allega per farne parte integrante e sostanziale e che si compone di n° 8 articoli;
4. **di dare** mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della convenzione come sopra approvata e di autorizzare il medesimo ad apportare alla stessa quelle varianti, soppressioni od aggiunte non sostanziali, eventualmente richieste in sede di sottoscrizione;
5. **di stabilire** che l'operatività della nuova convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione della stessa da parte dei rappresentanti di tutti i comuni interessati;
6. **di dichiarare** la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Amministrativa Tecnico	Favorevole		Danilo BREUSA